



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO

La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:

Dott. Maura STASSANO	Presidente
Dott. Lia DI BENEDETTO	Consigliere relatore
Dott. Mariagrazia PISAPIA	Consigliere

ha pronunciato all'udienza del 20/07/2020 la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio iscritto al n. **759/2018** del ruolo generale appelli lavoro

TRA

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE -INPS,
in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso
dall'avv. Susanna Serrelli in virtù di procura generale *ad lites* del
21/07/2015 n. 80974 Rep. per notar P. Castellini di Roma, elettivamente



domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'INPS in Salerno, corso Garibaldi n. 38;

APPELLANTE

E

CONTE GIOVANNA

APPELLATA-CONTUMACE

OGGETTO: iscrizione negli elenchi agricoli - indebito.

Appello avverso la **sentenza n. 783/2018** emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno.

CONCLUSIONI

Per l'appellante: in riforma della sentenza impugnata, dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo per intervenuta decadenza; nel merito, rigettare le domande proposte con il ricorso di primo grado, con vittoria di spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso n. 2694/2015 R.G. depositato in data 07/04/2015 Conte Giovanna premesso di avere lavorato per l'azienda agricola "CICATELLI PIETRO" nell'anno 2010 per n. 102 gg; di essere stata cancellata dagli elenchi dei braccianti agricoli; adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di



Salerno, chiedendo la condanna dell'INPS alla reiscrizione, con vittoria di spese.

Nel costituirsi in giudizio l'INPS eccepiva la decadenza; nel merito, deduceva l'infondatezza della pretesa di controparte e chiedeva il rigetto del ricorso.

Al fascicolo venivano riuniti i seguenti ricorsi, presentati dalla stessa Conte contro l'INPS:

- n. 2871/2015 R.G. del 15/04/2015, relativo alla cancellazione dagli elenchi bracciantili per l'anno 2011 per n. 102 gg in riferimento alla prestazione resa presso la medesima azienda agricola;
- n. 8859/2016 R.G. del 21/12/2016, relativo all'indebita erogazione della indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2011 (€ 1.708,99), di cui l'INPS chiedeva la restituzione con lettera del 18/05/2016;
- n. 1013/2017 R.G. del 19/02/2017, relativo al predetto indebito.

Con sentenza depositata in data 15/03/2018 il Giudice di primo grado disponeva la reiscrizione della ricorrente negli elenchi bracciantili per gli anni 2010 e 2011 e annullava l'indebito.

Avverso tale pronuncia l'INPS proponeva appello con ricorso depositato in data 14/09/2018, censurando l'impugnata sentenza.



In particolare, l'appellante si doleva della mancata declaratoria da parte del Tribunale circa l'intervenuta decadenza, e reiterava la relativa eccezione.

In via gradata, quanto al merito, ribadiva l'infondatezza delle pretese azionate dalla Conte, richiamando le evidenze emergenti dal verbale ispettivo e deducendo la inattendibilità delle deposizioni testimoniali raccolte in prime cure.

Chiedeva quindi di dichiarare inammissibile ovvero di rigettare il ricorso di primo grado, con vittoria di spese.

Malgrado la notifica dell'appello, la parte appellata non si costituiva.

All'udienza odierna, celebrata in camera di consiglio previo deposito di note difensive di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 83, lettera H, DL n. 18/2020 conv in legge n. 27/2020, la causa veniva decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello proposto dall'INPS è fondato.

Preliminarmente costituisce circostanza non contestata che il quarto elenco nominativo trimestrale del 2013 sia stato pubblicato dal 10/03/2014 al 26/03/2014 con modalità telematiche (che sono state introdotte dall'art. 38 del DL n. 98/2011 conv. in legge n. 111/2011).



Risulta pertanto maturata la decadenza, contrariamente a quanto ravvisato dal primo Giudice.

In particolare, l'art. 22, co. 1, legge n. 83/70 prevede la proposizione dell'impugnativa giudiziaria avverso il provvedimento definitivo in materia di lavoro agricolo entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla conoscenza dell'atto.

Nel caso di specie, computando a decorrere dalla data di pubblicazione dell'elenco (dal 10/03/2014 al 26/03/2014) i termini di legge (30 gg per proporre il ricorso amministrativo + 90 gg per la decisione sullo stesso + 120 gg per presentare il ricorso giudiziario), risulta che, alla data del deposito del ricorso di primo grado davanti al Tribunale (07/04/2015 per il ricorso n. 2694/2015 R.G.; 15/04/2015 per il ricorso n. 2871/2015 R.G.; 21/12/2016 per il ricorso n. 8859/2016 R.G.; 19/02/2017 per il ricorso n. 1013/2017 R.G.) era già ampiamente spirato il termine di decadenza.

Trattasi del resto di una decadenza sostanziale "di ordine pubblico", onde ai fini del decorso dei relativi termini sono irrilevanti i comportamenti assunti dalle parti (Cass. Sez. Unite n. 12718/2009, Cass. sez. lav. n. 4896/2010).



Risultando tardiva l'impugnativa giudiziaria avverso la cancellazione o mancata iscrizione, e non potendosi quindi disporre l'iscrizione o reiscrizione per l'anno oggetto di causa, risultano a questo punto venuti meno i requisiti per l'erogazione della prestazione, in quanto i presupposti per l'attribuzione delle provvidenze sono l'iscrizione negli elenchi bracciantili (requisito assicurativo) e il versamento dei contributi (requisito contributivo), e tali requisiti devono necessariamente coesistere nel biennio (l'anno di riferimento più l'anno anteriore).

L'indebito oggetto di causa pertanto sussiste (DS agricola per l'anno 2011, pari ad € 1.708,99).

Come del resto confermato anche di recente dalla S.C., *“non è possibile riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dalla attualità del diritto alla iscrizione e dunque nel caso di maturazione della decadenza prevista dall'art. 22 legge citata, che ha natura di decadenza sostanziale”* (Cass. n. 6229/2019, che richiama Cass. n. 9622/2015, n. 13092/2009, n. 10393/2005 e altre).

La pronunzia di primo grado va quindi riformata.



Nulla per le spese del doppio grado del giudizio, rinvenendosi negli atti del primo grado l'istanza di esonero ex art. 152 disp att cpc con apposita dichiarazione.

Trattandosi di pronuncia di accoglimento del gravame, si dà atto della non sussistenza dei presupposti di cui all' art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, legge n. 24/12/2012 n. 228):

“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

Come affermato dalla S.C., *“al giudice la norma dell'art. 13-quater richiede solo l'attestazione dell'avere adottato una decisione incasellabile o come pronuncia di inammissibilità o improcedibilità o come di <<respingimento integrale>> ... competendo poi esclusivamente all'Amministrazione (cioè alla cancelleria dell'ufficio ricevente l'impugnazione) valutare se nonostante l'attestato tenore della pronuncia,*



che evidenzia il presupposto giurisdizionale dell'esito del processo di impugnazione legittimante in astratto la debenza del doppio contributo, in concreto la doppia contribuzione spetti” ... essendo il Giudice civile “privo di un vero e proprio potere decisionale sulla debenza del contributo e del doppio del contributo e, dunque su una vicenda di natura tributaria” (così da ultimo Cass. n. 26907/2018).

P.Q.M.

La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello **n. 759/2018 R.G.** appelli lavoro, vertente

TRA

INPS, in persona del legale rappresentante pt

E

CONTE GIOVANNA

avverso la **sentenza n. 783/2018** del Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, così provvede:

- 1)accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibili i ricorsi di primo grado proposti da Conte Giovanna;
- 2)nulla per le spese del doppio grado;



3)dà atto della non sussistenza dei presupposti di cui all' art. 13, comma
1-quater, DPR n. 115/2002.

Salerno, 20/07/2020.

Il Consigliere estensore

Dott. Lia DI BENEDETTO

Il Presidente

Dott. Maura STASSANO

